

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1070 del 03/03/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA RAVARA DI ANCORA GIORDANO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI LIGNEOCELLEULOSICI MEDIANTE COMPOSTAGGIO SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. PODERE RAVARA N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1076 del 01/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA RAVARA DI ANCORA GIORDANO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI LIGNEOCELLEULOSICI MEDIANTE COMPOSTAGGIO SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. PODERE RAVARA N. 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- dall'1/1/2016, in attuazione della sopra citata legge regionale, ARPAE svolge, per conto della Regione Emilia Romagna, le funzioni già esercitate dalle Province in materia ambientale subentrando anche, in forza di apposita convenzione (sottoscritta in data 6/5/2016 tra ARPAE, Provincia e Regione), nella gestione del "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";

VISTA l'istanza della Ditta **AZIENDA AGRICOLA RAVARA DI ANCORA GIORDANO**, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, Dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Castelvetro P.no) con nota del 02.12.2016 (prot. Arpaee n. 13496 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "recupero mediante compostaggio di rifiuti speciali lignocellulosici" svolta nell'impianto in oggetto. Detta istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento già autorizzato dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 460 del 11.03.2013. La Ditta ha dichiarato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di un proseguimento senza modifiche della propria attività;
- per ottenere il rinnovo (senza modifiche) della comunicazione - ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 05.02.1998 – relativa all'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- relazione tecnica redatta dal Servizio Territoriale, Distretto di Fiorenzuola d'Arda, di Arpaee, espressa con nota prot. n. PGPC/2017/1479 del 09.02.2017, favorevole al rilascio dell'AUA e nella quale, per quanto attiene la gestione dei rifiuti (operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13), sono state richiamate le prescrizioni già contenute nel provvedimento provinciale di iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **157/A**;
- nota del 23.01.2017 (prot. Arpaee n. 813 in data 25.01.2017) del Comune di Castelvetro P.no con la quale si è comunicato quanto segue:

*" 1) **EMISSIONI IN ATMOSFERA:** Per le emissioni in atmosfera, si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità urbanistica.*

***RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:** In ordine alla compatibilità con le vigenti disposizioni comunali di carattere urbanistico, edilizio ed ambientale del sito prescelto per l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, si esprimono le seguenti valutazioni e condizioni:*

- *il sito in questione ricade in area classificata dal vigente P.R.G. a "Zona E1 Agricola normale", conseguentemente, l'attività di recupero rifiuti potrà essere svolta esclusivamente dalla Ditta*

nell'ambito delle funzioni di esercizio dell'agricoltura;

- *per l'esercizio dell'attività in questione, ricompresa tra quelle insalubri di 1° classe di cui al D.M. Sanità 05.09.1994, la Ditta è tenuta all'applicazione delle specifiche norme impartite con Ordinanza comunale n. 31 del 05.09.2007, relativamente alle operazioni di movimentazione del materiale presente presso il centro di stoccaggio.*

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO: Ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, non risulta necessario acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta previsti dalla Legge n. 447/1995.”;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *“ Legge quadro sull'inquinamento acustico”;*
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *“ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;*
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;*
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;*
- il D. Lgs. n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;*
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;*
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA RAVARA DI ANCORA GIORDANO per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no, Loc. Podere Ravara, 1;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA RAVARA DI ANCORA GIORDANO** (C. FISC. NCRGDN52E27C288D) per l'attività di *“recupero mediante compostaggio di rifiuti speciali ligneocellulosici”* svolta nell'impianto sito in Comune di Castelvetro P.no, Loc. Podere Ravara, 1 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e D.M. 5/2/1998 per l'attività di recupero di rifiuti speciali effettivamente destinati al riutilizzo;
2. **di impartire**, per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

16.1 – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (CER 020103, 200201), stoccaggio istantaneo **450** t. (CER 020103 – 20 t. e CER 200201 – 430 t.), stoccaggio annuo **7450** t./anno (CER 020103 – 450 t. e CER 200201 – 7000 t.);

- b) l'attività di messa in riserva - R13 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- c) l'attività di recupero - R3 - esercitata sui rifiuti di cui al punto 16.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **7450** t./anno che potranno essere gestite in modo flessibile all'interno delle due tipologie di rifiuti di cui ai codici CER 020103 e 200201;
- d) l'attività di recupero - R3 - dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- e) il processo di compostaggio deve essere condotto in modo da assicurare:
- il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;
 - il controllo della temperatura di processo;
 - un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa attuato tramite periodici rivoltamenti;
- f) la durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento, seguito da una fase di maturazione in cumulo;
- g) la temperatura della massa da compostare deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C;
- h) le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo da riutilizzare nel ciclo di compostaggio;
- i) deve essere tenuto un registro dell'attività su cui vanno annotati, con frequenza giornaliera, i quantitativi di rifiuti conferiti, i quantitativi giornalieri di rifiuti triturati, le operazioni di rivoltamento, sul medesimo registro devono essere annotati anche i controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti f), g) e h) nonché i quantitativi di prodotto maturo uscente dallo stabilimento e la sua destinazione;
- j) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree ben identificate contrassegnate con idonea cartellonistica compresa l'area in cui vengono depositati i rifiuti costituiti da frazioni non compostabili generati dalle operazioni di trattamento e pertanto destinati allo smaltimento;
- k) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- l) le operazioni di movimentazione dei cumuli di materiale in compostaggio dovranno avvenire preferibilmente in assenza di vento e comunque successivamente alla verifica, mediante il controllo dell'anemometro installato presso l'Azienda, della direzione del vento che dovrà essere contraria all'ubicazione dell'abitato di Castelvetro P.no;
- m) prima di dare corso alle operazioni di rivoltamento dei cumuli dei rifiuti, dovrà essere data comunicazione, almeno con un giorno di anticipo, al Servizio Territoriale dell'Arpae ed al Comune a mezzo PEC o fax;
- n) le operazioni di umidificazione dei cumuli, effettuate riutilizzando le acque di dilavamento stoccate nella vasca di raccolta, dovranno avvenire mediante l'impiego di strumenti a bassa pressione (es. tubazioni forate), evitando la formazione di aerosol ed allo scopo di minimizzare, durante tale fase, l'eventuale produzione di emissioni odorigine;
- o) l'ammendante compostato verde derivante dall'attività di recupero (R3) potrà essere riutilizzato esclusivamente nei terreni dell'Azienda Agricola Ravara in Comune di Castelvetro P.no - loc. Podere Ravara - nell'ambito delle funzioni di esercizio dell'agricoltura, resta pertanto preclusa la commercializzazione di tale materiale.

3. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) le operazioni di triturazione devono essere effettuate minimizzando la produzione di polveri diffuse;
- b) deve essere mantenuta in perfetta efficienza l'esistente **stazione meteorologica** mirante alla registrazione della velocità e della direzione del vento dotata di acquisizione e memorizzazione informatizzata dei dati rilevati che devono essere messi a disposizione degli organi competenti al controllo;
- c) durante le operazioni di movimentazioni dei cumuli, in particolare nei periodi più caldi dell'anno, dovrà essere attivato l'impianto per la nebulizzazione del prodotto deodorizzante;
- d) su apposito registro devono essere annotate con frequenza mensile le modalità di gestione del sistema di abbattimento delle sostanze odorigene (quali durata delle nebulizzazioni giornaliere e posizione dell'impianto) nonché i consumi annuali del prodotto utilizzato. Al registro deve essere allegato il manuale d'uso del nebulizzatore. Detto registro può coincidere con i sistemi di registrazione già in uso nello stabilimento;

4. **di dare atto** che:

- l'Azienda Agricola Ravara di Ancora Giordano verrà iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **157/B - classe di attività 4** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- i rifiuti dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data della loro presa in carico;

5. **di dare altresì atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce il riscontro positivo sulle comunicazioni di recupero rifiuti ex artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e del D.M. 5/2/1998, nonché l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 460 del 11.03.2013;
- il presente provvedimento fa cessare l'efficacia della precedente iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi" (n. 157/A) di cui al provvedimento provinciale 06.04.2012 - prot. n. 25248;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.